

ATTO DI DIFFIDA

Al Sig. Sindaco del Comune di Palermo
c/o Area Risorse Umane - Via Garibaldi n.44
90100 - Palermo

Oggetto: **DIFFIDA alla cessazione immediata della trattenuta del 2,50% sulla retribuzione lorda, per il finanziamento TFR, a seguito dell'approvazione dell'art. 12, c.10 Legge n. 122 del 30 luglio 2010 e della Sentenza della Corte Costituzionale n. 223 dell'11 ottobre 2012, con recupero trattenute indebitamente versate dall'1.1.2011. Atto interruttivo di ogni prescrizione ed eventuale decadenza di legge.**

Il sottoscritt _____, nat_ a _____
il ____/____/____ (c.f. _____) dipendente
presso il **COMUNE di PALERMO**, dal _____ quindi in regime di TFR ai sensi del vigente D.P.C.M. del
20/12/1999, con il Profilo Professionale/Categ. di _____/_____

Esponde quanto segue:

l'art. 12 comma 10 del .L. n. 78 /2010 – convertito in L. n. 122/2010 – prescrive che il computo dei trattamenti di fine servizio per i lavoratori alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni, con riferimento alle anzianità contributive maturate a decorrere dall'1.1.2011, avvenga secondo la disciplina di cui all'art. 2120 c.c., con applicazione di un'aliquota del 6,91% sull'intera retribuzione;
sino al 31 dicembre 2010 operava l'istituto della indennità di buonuscita, in relazione al quale l'art. 37 del D.P.R. n. 1032/1973 e successive modificazioni, imponeva al datore di lavoro pubblico un accantonamento complessivo del 9,60 % sull'80% della retribuzione lorda, con una trattenuta a carico del dipendente pari al 2,50% sull'80% della retribuzione;

per effetto del nuovo sistema di calcolo della predetta indennità a decorrere dall'1.1.2011, assimilata ora in tutto all'istituto previsto dall'art. 2120 c.c., viene meno la pretesa da parte dell'amministrazione di rivalersi della percentuale del 2,50% dal momento che il precitato art. 2120 c.c. stabilisce che la contribuzione è a totale carico del datore di lavoro;

nonostante tutto questo, il prelievo del 2,50% ha continuato dall'1.1.2011 e continua ad essere illegittimamente praticato sull'80% della retribuzione, come risulta dai cedolini stipendiali dei dipendenti;
considerato anche che la Corte Costituzionale con la sentenza n. 223 del 23.10.2012, con riferimento agli interventi in materia previdenziale sanciti dall'art. 12, comma 10 del D.L. 31 maggio 2010 n. 78, convertito in legge 30 luglio 2010 n. 12, ha definitivamente stabilito che: "con effetto sulle anzianità contributive maturate a decorrere dal 01 gennaio 2011, per i lavoratori alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 3 dell'art. 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, per i quali il computo dei trattamenti di fine servizio, comunque denominati, in riferimento alle predette anzianità contributive non è già regolato in base a quanto previsto dall'art. 2120 c.c. del codice civile in materia di trattamento di fine rapporto, il computo dei predetti trattamenti di fine servizio si effettua secondo le regole di cui al citato articolo 2120 c.c., con applicazione dell'aliquota del 6,91 per cento"

appare di tutta evidenza che la trattenuta del 2,50% oltre che discriminatoria, in quanto applicata soltanto al personale dipendente pubblico, deve considerarsi palesemente illegittima, poichè non dovuta.

Tutto ciò premesso **si DIFFIDA il Comune di Palermo alla cessazione immediata della trattenuta del 2,50% sulla retribuzione illegittimamente praticata e CHIEDE la restituzione delle trattenute effettuate a far data 1.1.2011, oltre alla rivalutazione monetaria ed agli interessi maturati dalla data di ciascun prelievo.**

La presente ha **espresso valore interruttivo di ogni prescrizione ed eventuale decadenza di legge.**

Si avverte, altresì, che **in difetto di adempimento entro 15 giorni dalla ricezione della presente, il sottoscritto si riserva sin d'ora di agire innanzi alle sedi giudiziarie competenti.**

Distintamente,

Data

Firma

Allega copia documento di riconoscimento